

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 8 giugno 2011.

Individuazione e determinazione delle categorie e dei limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di acquisto in economia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Viste le norme contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del richiamato decreto legislativo n. 163/2006, il ricorso al sistema in economia è ammesso in relazione alla categoria di beni e servizi ed ai relativi limiti di spesa, preventivamente individuati con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Visto il vigente decreto ministeriale del 3 aprile 2002, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente la individuazione delle categorie e definizione dei limiti di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che l'art. 358, comma 1, lettera *f*), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, provvedimento presupposto al succitato decreto ministeriale del 3 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi è effettuato previa verifica della inesistenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. ed aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquisire.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicato in premessa, sono individuate le categorie e i limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, definito ai sensi dello stesso decreto, come segue:

A) *Limite di valore, esclusa iva: 125.000 euro*

a) servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

b) smaltimento dei rifiuti speciali e servizi analoghi;

c) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;

d) locazione per brevi periodi di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera *c*), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti o idonei locali demaniali (sono escluse le locazioni espressamente demandate per competenza all'Agenzia del demanio);

e) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che per legge o regolamento devono essere rese a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

f) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione e di impianti telefonici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo e da microfilmatura; acquisto di prodotti informatici (hardware e software), di apparecchi fotoriproduttori, di programmi informatici e di apparecchi hardware, di strumenti o impianti telema-



tici, di strumenti, apparecchiature e dotazioni informatiche hardware e software per il controllo degli accessi e la vigilanza, apparecchi di diffusione sonora o televisivi, nonché altri servizi informatici e attrezzature tecnico-informatiche necessarie per il funzionamento degli Uffici;

g) manutenzione e assistenza tecnica delle macchine, attrezzature, impianti e servizi di cui alla precedente lettera f);

h) ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione;

i) acquisizione di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa tradizionali e non tradizionali;

j) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autoveicoli e di automezzi in genere, nonché l'acquisto dei relativi materiali di ricambio ed accessori, la fornitura di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

k) arredi e riparazione degli stessi;

l) spese per lo svolgimento di corsi di formazione, riqualificazione e perfezionamento del personale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;

m) servizi di vigilanza diurna e notturna;

n) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

o) acquisizione di beni e servizi rivolti al personale ed all'utenza ministeriale, ivi compreso il micronido aziendale;

p) acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ordinaria, ripristino ed assistenza tecnica di locali ed impianti.

B) Limite di valore, esclusa iva: 70.000 euro

g) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

r) spese di traduzione e interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere;

s) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

t) spese inerenti a solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

u) polizze di assicurazione;

v) spese di rappresentanza;

w) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

x) acquisizione di beni e servizi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro, comprese la formazione, la dotazione di dispositivi individuali di sicurezza e di vestiario di servizio, nonché spese per garantire la sorveglianza sanitaria;

C) Limite di valore, esclusa iva: 30.000 euro

y) acquisto di materiale promozionale, coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altra oggettistica per premi e benemerienze;

z) servizi fotografici o documentaristici;

aa) servizi di grafica e progettazione informatica;

bb) spese minute, non previste nei punti precedenti.

3. Come espressamente previsto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imputarne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso questo Ministero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale del Ministero.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 46

11A12349

